



## **REGOLAMENTO DIDATTICO UNIFICATO DEI CORSI DI LAUREA NELLE PROFESSIONI SANITARIE**

*(Approvato con delibera dei Consigli di Dipartimento in seduta congiunta del 30 novembre 2020)*

L'uso, nel presente codice, del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde, pertanto, solo a esigenze di semplicità del testo.

### **ART.1 – PREMESSE E FINALITÀ E OBIETTIVI FORMATIVI**

---

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici dei corsi di laurea rientranti nelle classi delle professioni sanitarie e più precisamente nella classe L/SNT1 delle Lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche; L/SNT2 delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione; L/SNT3 delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche e L/SNT4 delle lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Foggia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti.

Tutti i corsi di studio delle classi delle professioni sanitarie afferiscono ai due Dipartimenti di Area Medica. L'organo collegiale competente è il Consiglio di Dipartimento in seduta congiunta.

L'ordinamento didattico (denominato d'ora in avanti "RAD") dei singoli Corsi con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, così come approvato dai competenti organi ministeriali è allegato al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché riportato nella Scheda SUA, unitamente agli obiettivi formativi qualificanti dei singoli corsi di laurea nella Professioni Sanitarie.

### **ART. 2 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCESSI**

---

Gli studenti che intendono iscriversi ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

L'accesso ai Corsi di Laurea è programmato a livello nazionale ai sensi della legge 264 del 2 agosto 1999.

Il numero dei posti viene fissato annualmente con decreto del Ministero competente in base al fabbisogno nazionale di professionalità del sistema sociale e produttivo e alla proposta dell'Ateneo che tiene conto della sostenibilità a libello di risorse umane e strumentali.

L'ammissione avviene attraverso una prova concorsuale, la cui data e modalità di svolgimento sono definiti annualmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e pubblicati in apposito bando emanato dall'Ateneo. Di norma tale prova consiste nella soluzione di 60 quesiti su argomenti di Cultura Generale e Ragionamento logico, Biologia, Chimica, Fisica e Matematica.

La prova oltre che selettiva è diretta altresì a verificare il possesso di una adeguata preparazione iniziale.

Agli studenti che non abbiano fornito almeno il 20% di risposte corrette per le discipline di Biologia, Fisica e Chimica sono assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA) In tali discipline.

Gli OFA vengono recuperati mediante l'attivazione di piani di recupero personalizzati sotto la responsabilità dei docenti titolari delle discipline di Biologia, Fisica E Biochimica dei rispettivi corsi di laurea, che possono prevedere anche l'utilizzo della piattaforma e-learning di Ateneo.

Gli OFA devono essere annullati entro il 1° anno di corso, attraverso il superamento dell'esame dei Corsi integrati che comprendono le discipline di Biologia, Fisica e Biochimica.

Sono esonerati dagli OFA gli studenti che acquisiscono la convalida delle medesime discipline nell'ambito della procedura di riconoscimento crediti formativi universitari di cui al successivo art. 16.

### ART. 3 - ORGANI

---

La gestione di ogni singolo corso di Laurea è affidata al Gruppo di Assicurazione della Qualità (d'ora in avanti più semplicemente GAQ) e al relativo Presidente, nonché al Consiglio congiunto dei Dipartimenti di Area Medica.

a) Il Gruppo di Assicurazione della Qualità (GAQ)

Il Consiglio di Dipartimento in seduta congiunta, istituisce il GAQ.

Il GAQ è presieduto dal Presidente del corso di laurea ed è costituito da almeno tre docenti universitari, compreso il Presidente, designati tra i docenti di riferimento e tra i docenti titolari di un insegnamento nel corso medesimo; dal coordinatore del tirocinio; da due rappresentanti degli studenti di cui uno supplente, da almeno una unità di personale tecnico-amministrativo dell'Area di riferimento.

Il GAQ resta in carica per quattro anni accademici, rinnovabili, corrispondenti a quelli del Presidente.

La mancata partecipazione agli incontri del GAQ per tre volte consecutive senza aver addotto giustificazione scritta, o per cinque volte consecutive anche con giustificazione, implica la decadenza automatica dal GAQ.

Il GAQ, quale organo principalmente deputato al monitoraggio permanente di tutte le attività didattiche con la valutazione di qualità dei loro risultati, anche attraverso le valutazioni ufficialmente espresse dagli studenti, esercita le seguenti funzioni:

- esegue la corretta compilazione della scheda SUA-CdS tenendo presente le informazioni contenute nei Rapporti di Riesame Ciclico e nelle Schede di Monitoraggio Annuale;
- assicura lo svolgimento delle azioni del processo di qualità in relazione alla definizione della domanda di formazione;
- provvede alla compilazione della Scheda di Monitoraggio annuale e alla stesura del Rapporto di Riesame ciclico individuando adeguate azioni di miglioramento, sia sua base annuale che pluriennale rilevando:
  - i dati relativi ai risultati delle attività didattiche del CdS;
  - le schede dell'opinione degli studenti, dei laureati, dei docenti e degli enti e delle imprese presso i quali gli studenti effettuano stage o tirocini;
  - il recepimento degli obiettivi della qualità della didattica definiti dagli Organi di Governo;
  - i suggerimenti formulati dal Nucleo di Valutazione e dalla Commissione Paritetica Docenti/Studenti;
  - La verifica dell'efficacia degli interventi migliorativi adottati in precedenza
- identifica gli obiettivi formativi del "core curriculum" ed attribuisce loro i crediti formativi, in base all'impegno temporale complessivo richiesto agli Studenti per il loro conseguimento;
- aggrega gli obiettivi formativi nei corsi di insegnamento che risultino funzionali alle finalità formative del Corso di laurea;
- propone, con il consenso degli interessati, le afferenze ai Corsi di insegnamento dei Professori e dei Ricercatori, tenendo conto delle necessità didattiche del Corso di Laurea, delle appartenenze dei docenti ai settori scientifico-disciplinari, delle loro propensioni e del carico didattico individuale;
- pianifica, con i Coordinatori di Insegnamento per i Corsi Integrati (d'ora in avanti più semplicemente "CCI") e di concerto con i Docenti, l'assegnazione ai Professori e ai Ricercatori dei compiti didattici specifici, finalizzati al conseguimento degli obiettivi formativi di ciascun Corso, garantendo nello stesso tempo l'efficacia formativa e il rispetto delle competenze individuali;
- individua, con i Docenti, le metodologie didattiche adeguate al conseguimento dei singoli obiettivi didattico-formativi;
- organizza l'offerta di attività didattiche elettive.

Il GAQ, inoltre:

discute con i docenti la modalità di preparazione delle prove - formative e certificative - di valutazione dell'apprendimento, coerentemente con gli obiettivi formativi prefissati;

promuove iniziative di aggiornamento didattico e pedagogico dei docenti;

organizza un servizio permanente di tutoraggio degli studenti, al fine di facilitarne la progressione negli studi.

Le funzioni svolte dai componenti del GAQ sono riconosciute come compiti istituzionali inerenti la didattica.

Il GAQ può istituire commissioni e gruppi di lavoro specifici definendone tuttavia finalità, compiti e scadenze. La designazione dei componenti di dette Commissioni è fondata su criteri di competenza specifica e di rappresentatività.

Il GAQ può procedere anche alla nomina di un Coordinatore per singolo semestre al fine di garantire che vi sia un docente, titolare di insegnamento nel semestre, con il compito di supervisionare il calendario didattico e di farsi garante della migliore organizzazione del medesimo.

#### b) Il Presidente

Il Presidente è responsabile del CdS e della pianificazione delle azioni di miglioramento contenute nei Rapporti di Riesame e approvate dal Consiglio di Dipartimento. Assicura lo svolgimento delle attività del processo AVA nei modi e nei tempi indicati dal PQA per il corretto rispetto delle fasi del processo stesso.

1. E' responsabile della stesura della SUA-CdS in tutte le sue sezioni, della Scheda di monitoraggio annuale e del Rapporto di riesame ciclico;
2. interviene per analizzare e risolvere le criticità di singoli insegnamenti insieme ai docenti interessati;
3. assicura la trasmissione del Rapporto del Riesame agli uffici amministrativi e al PQA, tramite le strutture didattiche di supporto di Ateneo e di Dipartimento;
4. Interviene prontamente per risolvere le criticità che gli vengono segnalate dal CdS nel corso dell'anno accademico;
5. è garante dell'Assicurazione della Qualità del CdS.

Il Presidente dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile. Il Presidente coordina le attività del Corso di Laurea, convoca e presiede il GAQ.

Il Presidente convoca il GAQ di norma almeno sette giorni prima della seduta, attraverso comunicazione scritta trasmessa per posta elettronica indirizzata ai componenti agli indirizzi istituzionali. La convocazione deve indicare data, ora e sede della seduta, nonché l'ordine del giorno.

---

## ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

---

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).

Per il conseguimento della laurea, lo studente deve acquisire 180 CFU.

Ad ogni CFU corrispondono 30 ore di lavoro dello studente per il CDL (Corsi di Laurea) in Infermieristica e 25 ore di lavoro dello studente per gli altri CdL, comprensive dell'attività didattica frontale, dell'attività didattica opzionale, dell'attività formativa professionalizzante e di tirocinio, nonché della quota riservata allo studio e alle altre attività formative individuali, in base alla tipologia di attività.

All'interno dei corsi è definita la suddivisione dei crediti e dei tempi didattici nelle diverse forme di attività di insegnamento, come segue:

#### **Lezione ex-cathedra o frontale**

Si definisce lezione ex-cathedra la trattazione di uno specifico argomento identificato da un titolo e facente parte del curriculum formativo previsto per il Corso di Studio, effettuata da un professore o ricercatore di ruolo, ovvero da un docente dipendente di ruolo del S.S.N. o ancora da un docente a contratto, sulla base di un calendario predefinito, ed impartita agli studenti regolarmente iscritti ad un determinato anno di corso.

#### **Seminario ed esercitazione**

Il seminario e l'esercitazione sono attività didattiche svolte spesso in contemporanea da più docenti, anche di ambiti disciplinari diversi, in occasione di conferenze teoriche o tecniche organizzate in collaborazione con enti esterni all'Università, ovvero attività congressuali debitamente riconosciute dai competenti organi del corso di laurea, ovvero attività pratiche finalizzate in specifici ambiti, con l'attribuzione di un numero di crediti formativi universitari proporzionali alla durata e ai contenuti dell'evento.

#### **Didattica Tutoriale**

Le attività di didattica tutoriale costituiscono una forma di didattica interattiva indirizzata ad un piccolo gruppo di Studenti; tale attività didattica è coordinata da un docente - tutore, il cui è compito è quello di facilitare gli Studenti a lui affidati nell'acquisizione di conoscenze, abilità, modelli comportamentali, cioè di competenze utili all'esercizio della professione.

L'apprendimento tutoriale avviene prevalentemente attraverso gli stimoli derivanti dall'analisi dei problemi, attraverso la mobilitazione delle competenze metodologiche richieste per la loro soluzione e per l'assunzione di decisioni nonché mediante l'effettuazione diretta e personale di azioni (gestuali e relazionali) nel contesto di esercitazioni pratiche e/o di internati in ambienti clinici, in laboratori, etc.

Per ogni occasione di attività tutoriale il GAQ definisce precisi obiettivi formativi, il cui conseguimento viene verificato in sede di esame.

Il GAQ definisce le eventuali attività di didattica tutoriale e nomina i docenti-tutori fra i docenti all'inizio di ciascun anno accademico.

Dietro proposta dei docenti di un corso di insegnamento, il GAQ del Corso può incaricare annualmente, per lo svolgimento del compito di docente-tutore, anche personale di riconosciuta qualificazione nel settore formativo specifico.

#### **Attività didattiche elettive ed altre attività**

Il GAQ del Corso di Laurea può organizzare l'offerta di attività didattiche opzionali ed altre attività, realizzabili con lezioni *ex-cathedra*, seminari, corsi interattivi a piccoli gruppi, attività non coordinate oppure collegate in "percorsi didattici omogenei", internati svolti in laboratori di ricerca o reparti clinici, eventi formativi di interesse per il CdL di riferimento. Le altre attività consentiranno di integrare le conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro ed agevolare le scelte professionali. Per le attività a scelta, invece, lo studente esercita la propria personale opzione, per conseguire i crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento. Il conseguimento degli obiettivi formativi connessi a ciascuna attività didattica elettiva è adeguatamente verificato e certificato dal Responsabile dell'iniziativa e comunicato al Servizio Studenti.

Le attività didattiche elettive promosse sono tempestivamente comunicate agli studenti.

Le attività didattiche sopra riportate costituiscono attività ufficiale dei docenti e come tale sono annotate nel registro delle lezioni.

## ART. 5 – PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

---

Le attività didattiche di tutti gli anni di corso hanno inizio preferibilmente durante la prima settimana di ottobre.

Prima dell'inizio dell'anno accademico, con adeguato anticipo rispetto alla data di inizio dei corsi, il Consiglio congiunto dei Dipartimenti di Area Medica approva e pubblica il Documento di Programmazione Didattica predisposto dal Presidente, coadiuvato dal GAQ, nel quale vengono definiti il manifesto degli studi e il calendario delle attività didattiche e degli appelli di esame.

## ART. 6 - ORDINAMENTO DIDATTICO

---

L'ordinamento didattico, definito nel rispetto della normativa vigente, stabilisce l'articolazione delle attività didattiche in attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, a scelta dello studente, finalizzate alla prova finale e altre attività formative.

Le varie attività formative rientrano negli ambiti disciplinari previsti ai quali afferiscono i settori scientifico-disciplinari pertinenti.

L'ordinamento didattico dei singoli Corsi di Laurea è parte integrante del Regolamento Didattico di Ateneo.

Le eventuali modifiche di ordinamento sono proposte dal GAQ ed approvate dai Consigli di Dipartimento in seduta congiunta.

## ART. 7 - INSEGNAMENTI, CORSI INTEGRATI

---

Il piano di studi di ciascun corso di laurea definisce gli obiettivi affidati a ciascuno degli ambiti disciplinari e individua le forme didattiche più adeguate per il loro conseguimento, articolando le attività formative in corsi integrati. Il piano di studi stabilisce il numero complessivo di corsi integrati ufficiali.

Qualora nello stesso corso integrato siano affidati compiti didattici a più di un docente, è prevista la nomina di un Coordinatore (CCI). Il Coordinatore è, tra i docenti universitari del corso integrato, quello di fascia più elevata e di maggiore anzianità nel ruolo. Nel caso in cui al corso non afferisca alcun docente universitario interno, le funzioni di Coordinatore sono esercitate dal docente dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di grado più elevato e di maggiore anzianità nel ruolo o

con un maggior numero di crediti formativi nell'ambito del corso integrato. Nell'ipotesi in cui i precedenti criteri non siano applicabili o nel caso in cui il docente, che risponda ai requisiti predetti rinunci all'incarico, la nomina del Coordinatore (CCI) sarà effettuata dal GAQ.

Il CCI esercita le seguenti funzioni:

- rappresenta la figura di riferimento dell'insegnamento per gli studenti;
- propone al GAQ la distribuzione dei tempi didattici concordata fra i docenti dell'insegnamento
- coordina la preparazione delle prove di esame e definisce le date dello stesso
- presiede, di norma, la Commissione di esame dell'insegnamento da lui coordinato e ne propone la composizione
- è responsabile nei confronti del GAQ della corretta conduzione di tutte le attività didattiche previste per il conseguimento degli obiettivi definiti per il Corso stesso

---

## ART. 8 - ATTIVITÀ FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI

---

L'attività di tirocinio di ciascun corso di laurea si svolge secondo le modalità stabilite dal regolamento interno in materia, adottato dai Dipartimenti di Area Medica.

---

## ART.9 - PROCEDURE PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI

---

Le procedure di attribuzione dei compiti didattici sono disciplinate dai relativi regolamenti di Ateneo e, per quanto attiene gli incarichi da attribuire al personale dipendente delle strutture sanitarie sedi dei corsi, dal regolamento interno in materia adottato dai Dipartimenti di Area Medica.

---

## ART.10 - TUTORATO

---

I GAQ possono organizzare attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dai Consigli di Dipartimento in seduta congiunta.

In particolare, si definiscono quattro figure distinte di tutore:

a) la prima è quella di **docente di riferimento**, docente garante della qualità del corso e al quale il singolo studente può rivolgersi per esporre criticità del CdS e proporre soluzioni volte a risolverle.

b) la seconda figura è quella del **docente-tutor orientatore** in numero di almeno cinque docenti per ogni corso di laurea chiamati a svolgere una vera e propria funzione di orientamento a beneficio degli studenti che ne facciano richiesta, cioè a dare suggerimenti e consigli inerenti la carriera universitaria del singolo studente. Si può far parte di questa seconda categoria anche se già si appartenga alla prima figura.

c) vi sono poi i **docenti-tutori per le attività didattiche tutoriali** ai quali un piccolo numero di studenti è affidato per lo svolgimento di tali attività previste nell'ordinamento didattico. Ogni docente-tutore è tenuto a coordinare le proprie funzioni con le attività didattiche dei corsi di insegnamento che ne condividono gli obiettivi formativi e può essere impegnato anche nella preparazione dei materiali da utilizzare nella didattica tutoriale. Il tutore, in questo caso, non è necessariamente un docente universitario ed è identificato e nominato dal GAQ.

d) la quarta figura è quella dello **studente/tutore**, identificato e nominato dall'Ateneo sulla base di graduatorie di merito, al quale possono rivolgersi tutti gli studenti per avere informazioni, materiali didattici aggiornati e per consigli di tipo organizzativo generale. Gli studenti con disabilità possono beneficiare anche di un tipo di assistenza *one-to-one* grazie ad appositi avvisi pubblici per il reclutamento di studenti che, oltre al merito, dimostrino di possedere anche una specifica motivazione personale.

Per tutti gli studenti in difficoltà nel proprio percorso di studi è, infine, previsto un servizio di ascolto a cura dell'Area Didattica, Segreteria studenti e Processi AVA al fine di aiutarli nella programmazione della propria carriera di studio.

## ART. 11 - OBBLIGO DI FREQUENZA, PROPEDEUTICITÀ, ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI

---

**Obbligo di frequenza.** La frequenza delle attività di didattica frontali, delle attività integrative, delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è obbligatoria. La frequenza è verificata dai docenti adottando le modalità di accertamento stabilite dal GAQ del Corso. L'attestazione di frequenza si intende implicitamente riconosciuta allo studente che viene ammesso a sostenere l'esame.

La frequenza alle attività didattiche obbligatorie, in misura non inferiore al 70% per ogni singolo insegnamento, è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. In casi eccezionali e per fondate e documentate ragioni, il Presidente del GAQ potrà concedere il nulla osta al sostenimento dell'esame allo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza, qualora ciò non ne comprometta l'iter formativo, determinando altresì gli eventuali obblighi formativi di recupero.

In caso di gravidanza si applicherà la normativa vigente. Le attività formative di tirocinio saranno svolte secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.

**Iscrizione agli anni successivi.** Lo studente è iscritto in corso per tutta la durata legale degli studi prevista dall'Ordinamento didattico per i primi tre anni del Corso di Laurea di I° livello.

Il passaggio agli anni successivi è consentito esclusivamente agli studenti che abbiano:

1. Assolto gli obblighi di frequenza relativi all'attività didattica frontale;
2. Superato con valutazione positiva entro il 30.09 la soglia minima di esami previsti come riportato di seguito.

Per i tutti i Corsi di Laurea delle classi quindi L/SNT-1, L/SNT-2, L/SNT-3, L/SNT-4 si stabilisce che:

- l'iscrizione al secondo anno può essere conseguita avendo superato almeno 3 esami del primo anno;
- l'iscrizione al terzo anno può essere conseguita avendo superato almeno 3 esami del secondo anno.

Lo studente si iscriverà ripetente qualora al momento dell'iscrizione non abbia superato il numero minimo di esami previsti.

**Norma di propedeuticità:** è fatto obbligo allo studente di seguire la norma di propedeuticità così come indicata negli allegati relativi a ciascun corso di laurea delle classi di seguito elencate: L/SNT-1, L/SNT-2, L/SNT-3, L/SNT-4.

Per quanto riguarda l'esame annuale di tirocinio lo studente non potrà iniziare il tirocinio dell'anno successivo se non è stato ammesso a sostenere l'esame di tirocinio dell'anno precedente.

Gli esami sostenuti senza aver rispettato l'obbligo di propedeuticità saranno annullati d'ufficio dalla carriera dello studente.

## ART.12 - APPRENDIMENTO AUTONOMO

---

I Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie garantiscono agli studenti di dedicarsi all'apprendimento autonomo e guidato, completamente libero da attività didattiche condotte alla presenza dei docenti.

Le ore riservate all'apprendimento sono dedicate:

- alla utilizzazione individuale, o nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro indicazione dei docenti, dei sussidi didattici messi a disposizione dal Corso di Laurea per l'autoapprendimento e per l'autovalutazione, al fine di conseguire gli obiettivi formativi prefissi. I sussidi didattici (testi, simulatori, manichini, audiovisivi, programmi per computer, etc.) saranno collocati, nei limiti del possibile, in spazi gestiti da Personale universitario;

- all'internato presso strutture universitarie scelte dallo studente, inteso a conseguire particolari obiettivi formativi;
- allo studio personale per la preparazione degli esami.

## ART.13 - FUORI CORSO

---

Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attività formative previste dall'ordinamento, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica relative all'intero curriculum e non abbia acquisito, entro la durata normale del corso, il numero dei crediti necessari per il conseguimento del titolo.

## ART. 14 - VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

---

Il GAQ stabilisce le tipologie ed il numero delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli studenti. Il numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei corsi ufficiali stabiliti dall'ordinamento. La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative. Le valutazioni formative (*prove in itinere*) sono esclusivamente intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento ed'insegnamento nei confronti di contenuti determinati. Le valutazioni certificative (*esami di profitto*) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti.

Le *prove in itinere* conservano il loro valore per tre sessioni d'esame a partire da quella della data in cui sono state sostenute.

Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni d'esame. Di norma, i momenti di verifica non possono coincidere, con i periodi nei quali si svolgono le attività ufficiali, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività.

Le sessioni di esame ordinarie e straordinarie sono fissate dai Consigli di Dipartimento nel rispetto delle disposizioni di ordine generale sancite dal regolamento didattico di Ateneo e dagli altri regolamenti applicabili. In ogni caso, ciascun insegnamento deve prevedere un numero e una distribuzione temporale degli appelli tali da garantire agli studenti una ragionevole programmazione del proprio carico di esami. Il calendario degli appelli deve essere pubblicato almeno due mesi prima dell'inizio delle sessioni d'esame. Le date non possono essere anticipate rispetto al calendario previsto.

I docenti, prima dell'inizio di ogni anno accademico, devono consegnare presso il Servizio Didattica, il programma d'esame ufficiale con l'indicazione dei testi consigliati, al quale gli studenti dovranno fare riferimento nella preparazione della relativa prova d'esame, nonché una versione aggiornata del proprio curriculum vitae. Tutti i documenti sopra indicati devono essere prodotti in formato elettronico.

È preciso dovere del titolare del corso garantire la propria presenza nelle date di appello da lui indicate. In caso di impossibilità a presenziare per ragioni urgenti e impreviste è suo compito assicurare la presenza di altro docente. Dell'eventuale assenza egli è comunque tenuto a dare tempestiva comunicazione alla segreteria didattica. La Commissione d'esame è costituita da almeno due docenti impegnati nel relativo corso di insegnamento ed è, di regola, presieduta dal Coordinatore di Corso Integrato (CCI), in caso di corso integrato. Nel caso di assenza di uno o più componenti della Commissione alla data di un appello di esame, il CCI deve disporre la sostituzione dei membri ufficiali con dei membri supplenti avvalendosi anche di docenti appartenenti a SSD affini alla propria disciplina. Nella circostanza in cui il docente titolare del corso sia stato sostituito da altro docente, lo studente sosterrà la prova di verifica dell'apprendimento con il nuovo docente affidatario del corso, secondo il programma del corso del proprio anno di riferimento.

L'iscrizione agli esami da parte degli studenti e la verbalizzazione degli esiti finali può essere eseguita esclusivamente in modalità digitale e telematica. Solo in caso di oggettiva impossibilità, il CCI potrà farsi autorizzare dal Coordinatore del Corso di Laurea all'adozione della modalità cartacea.

Le informazioni relative alla prova d'esame devono essere comunicate prima dell'inizio del corso. La prova d'esame deve comunque vertere sul programma del corso, opportunamente divulgato. Il programma del corso e i relativi contenuti devono essere trattati in modo completo nei testi indicati dal docente. Gli studenti hanno diritto a visionare, senza oneri economici, le esercitazioni e i materiali relativi alle eventuali precedenti prove scritte d'esame.

Gli studenti hanno il diritto di conoscere l'esito delle prove d'esame scritte entro due settimane dal sostenimento delle stesse, nonché a ricevere spiegazioni sui criteri di correzione e di valutazione. La valutazione del profitto dello studente deve riferirsi esclusivamente alla sua preparazione nella materia di cui ha sostenuto l'esame. Se l'esito della prova non è soddisfacente per lo studente, quest'ultimo ha diritto a ritirarsi senza conseguenze per il suo curriculum accademico. In ciascuna sessione d'esame, lo studente in regola con l'iscrizione può partecipare, senza alcuna limitazione numerica, nel rispetto del Regolamento del corso di studio, a tutti gli appelli di tutti gli esami.

È dovere dello studente sostenere l'esame nel pieno rispetto del lavoro e delle competenze del docente e della specificità della sede universitaria.

## ART. 15 - PROVA FINALE

---

Per essere ammesso a sostenere l'Esame di Laurea, lo Studente deve aver seguito tutti i corsi ed avere superato i relativi esami ed aver conseguito tutti i crediti previsti dal piano di studio ad eccezione di quelli riservati alla prova finale.

L'esame di laurea, che ha valore abilitante all'esercizio della professione, si svolge nelle sessioni e secondo le modalità fissate dalla normativa vigente. In particolare, si compone di:

- a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
- b) redazione di un elaborato di una tesi e sua discussione.

A determinare il voto dell'esame di Laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono, sommati, i seguenti parametri:

- la media ponderata in trentesimi (trasformata poi in centodecimi) ottenuta sommando i voti in trentesimi conseguiti negli esami di profitto previsti dal piano di studio;

○ i punti attribuiti dalla Commissione alla Prova pratica (da 18/30 a 21/30 = punti 1; da 22/30 a 24/30 = punti 2; da 25/30 a 27/30 = punti 3; da 28/30 a 30/30 = punti 4; 30/30 e lode = punti 5);

○ i punti attribuiti dalla Commissione alla discussione della Tesi di Laurea sono da 1 fino ad un massimo di 3 punti per tesi compilativa, da 1 fino ad un massimo di 5 punti per tesi sperimentale-clinica. La natura compilativa o sperimentale della tesi di laurea è stabilita dalla Commissione almeno 15 giorni prima della data fissata per la prova finale attenendosi ai seguenti criteri di massima:

una tesi è sperimentale-clinica quando presenta una nuova linea di ricerca che valuti una relazione di causa-effetto e testi un'ipotesi, oppure si configuri come "case reports", ovvero conduca un'analisi critica dell'assistenza erogata a partire da uno o più casi, condotta con metodi scientifici innovativi e riproducibili. Lo studente deve contribuire personalmente alla progettazione ed alla esecuzione dei vari protocolli sperimentali e all'analisi dei risultati ottenuti. Pertanto, è necessario che l'argomento della tesi sia ben definito dal Relatore in base alle capacità dello studente.

Una tesi è compilativa quando rappresenta una revisione della letteratura, elaborata criticamente dallo studente su di un argomento attinente la professione attraverso la raccolta e la sintesi dei lavori scientifici di più rilevante interesse internazionale, dei quali si sottolineano gli aspetti più attuali, innovativi ed anche controversi.

○ Un punto per coloro che conseguano il titolo di laurea in corso (entro la sessione straordinaria di marzo).

○ I punti per coinvolgimento in programmi di scambio internazionale: punteggio massimo 2 punti;

<b>Numero mesi (per coinvolgimento in programmi di scambio internazionale)</b>	≥6	<b>2 PUNTI</b>
	≥3	<b>1 PUNTI</b>

○ i punti sportivi curriculari (non cumulabili tra loro) agli studenti atleti in Doppia Carriera, in virtù del Regolamento relativo al Programma per la Doppia Carriera, come di seguito indicati:

Per la categoria atleti:

- n. 1 punto per i vincitori di medaglia di bronzo in competizioni internazionali, conseguita successivamente all'inserimento nel programma per la Doppia Carriera;
- n. 2 punti per i vincitori di medaglia d'argento in competizioni internazionali, conseguita successivamente all'inserimento nel programma per la Doppia Carriera;
- n. 3 punti per i vincitori di medaglia d'oro in competizioni internazionali, conseguita successivamente all'inserimento nel programma per la Doppia Carriera;
- n. 1 punto per i vincitori di medaglia ai Campionati Nazionali Universitari (C.N.U.), conseguita durante il periodo di iscrizione al programma della Doppia Carriera;

per la categoria allenatori e arbitri:

○ n. 1 punto per la convocazione e la partecipazione ai Mondiali o alle Olimpiadi, successivamente all'inserimento nel programma per la Doppia Carriera.

Il voto complessivo deve essere arrotondato per eccesso o per difetto al numero intero più vicino. La lode può essere attribuita, con parere unanime della Commissione, ai candidati che conseguano un punteggio finale maggiore di 110 ed abbiano conseguito una media di base maggiore o uguale a 102,51.

Nel testo della proclamazione della seduta di laurea, per gli studenti atleti, è inserita la seguente dicitura:

- Studenti/Atleti con assegnazione di punti sportivi curriculari ex art. 4 del Regolamento per la Doppia Carriera: (omissis) *Per lo studente/atleta ammesso al Programma per Doppia Carriera, \_\_\_\_\_ (nome e cognome), in virtù degli esami sostenuti, della sua carriera sportiva come atleta d'interesse nazionale ed in particolare per aver vinto la medaglia \_\_\_\_\_ (d'oro/d'argento/di bronzo) nella disciplina sportiva del \_\_\_\_\_ (indicare lo sport praticato) al \_\_\_\_\_ (precisare la denominazione dalle gara) del \_\_\_\_\_ (indicare l'anno), e in virtù dell'esame di laurea, la Commissione, all'unanimità, ha deciso di assegnare il voto di \_\_\_\_\_ su 110. (omissis)*
- Studenti/Atleti senza assegnazione di punti sportivi curriculari: (omissis) *Per lo studente/atleta ammesso al Programma per Doppia Carriera, \_\_\_\_\_ (nome e cognome), in virtù degli esami sostenuti, della sua carriera sportiva come atleta d'interesse nazionale nella disciplina sportiva del \_\_\_\_\_ (indicare lo sport praticato) e in virtù dell'esame di laurea, la Commissione, all'unanimità, ha deciso di assegnare il voto di \_\_\_\_\_ su 110.*

## ART. 16 – TRASFERIMENTI DA ALTRI CORSI DI STUDIO, DA ALTRI ATENEI E RICONOSCIMENTO CREDITI

---

Non è possibile il trasferimento di studenti tra sedi diverse del medesimo corso di laurea dell'Università di Foggia. Il trasferimento da altri corsi di studio è subordinato al superamento della prova di ammissione stabilita a livello nazionale per l'accesso ai corsi per le professioni sanitarie.

Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito secondo i criteri approvati dal GAQ e pubblicati sul sito [www.medicina.unifg.it](http://www.medicina.unifg.it), presentando opportuna domanda entro il termine stabilito annualmente. Può essere prevista una verifica delle conoscenze e delle competenze effettivamente possedute, ricorrendo a colloqui o prove pratiche.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avviene ad opera del GAQ, seguendo i seguenti criteri:

- gli esami sostenuti nel Corso in altre sedi sono riconosciuti, previa valutazione della congruità del piano di studi; qualora ritenuto necessario dal GAQ, può essere richiesto il sostenimento di una prova integrativa.
- Se lo studente proviene da un corso di studio appartenente ad una classe diversa, l'eventuale riconoscimento di esami è subordinato alla verifica da parte del GAQ. Possono essere riconosciuti parte dei CFU conseguiti relativi al medesimo SSD, in una percentuale variabile in relazione al programma dei corsi seguiti, che deve essere obbligatoriamente presentato in forma certificata. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti sono adeguatamente motivati dal GAQ.

In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avviene secondo le seguenti regole: agli esami convalidati è attribuita la stessa votazione, e in caso di più esami convalidabili, viene effettuata

la media dei voti. In caso di richiesta di integrazione, il voto finale è il risultato della media pesata per crediti dell'esame convalidato e dell'esame integrativo.

L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti, nell'ambito del numero programmato precedentemente deliberato dai Consigli di Dipartimento in seduta congiunta.

Qualora non sia possibile, per i motivi sopra indicati, l'iscrizione ad anni successivi di corso, gli studenti che abbiano maturato almeno il 60% dei CFU previsti dall'anno di corso di iscrizione, possono essere autorizzati dalla Commissione a frequentare anticipatamente sino a un massimo di due corsi previsti nell'ambito degli anni successivi rispetto a quelli al quale sono iscritti, fermo restando il rigoroso rispetto delle propedeuticità previste.

## **ART. 17 - RICONOSCIMENTO DELLA LAUREA CONSEGUITA PRESSO UNIVERSITÀ ESTERE.**

---

---

Il riconoscimento delle lauree conseguite presso Università estere avviene secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **ART. 18 - VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELLA DIDATTICA**

---

---

Il GAQ attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche anche in aggiunta a quelle determinate nell'ambito del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.

I Consigli di Dipartimento in seduta congiunta, definiscono le modalità operative, stabiliscono e applicano gli strumenti più idonei per la valutazione dei processi formativi, al fine di garantirne il continuo miglioramento.

La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai docenti ad opera degli studenti viene portata a conoscenza dei singoli interessati, pubblicata sul portale [www.medicina.unifg.it](http://www.medicina.unifg.it), discussa nel GAQ e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse.

Il Consiglio congiunto dei Dipartimenti di Area Medica programma ed effettua, anche in collaborazione con i Corsi di Laurea di altre sedi, verifiche oggettive e standardizzate delle conoscenze complessivamente acquisite e mantenute dagli studenti durante il loro percorso di apprendimento e al termine del medesimo (TECO, test sulle competenze di carattere generalista e trasversale, e TECOD, test sulle competenze disciplinari). Tali verifiche sono finalizzate alla valutazione dell'efficacia degli insegnamenti e della capacità degli studenti di mantenere le informazioni e i modelli razionali acquisiti durante i loro studi.

Il Consiglio congiunto dei Dipartimenti di Area Medica assume ogni determinazione in merito all'obiettivo del miglioramento continuo della qualità della propria didattica e dei servizi ad essa legati partendo dalle opinioni dei propri studenti e dei propri laureati, avvalendosi a tal fine dei dati trasmessi dall'Amministrazione Centrale e dalle banche dati di Almalaurea e dell'Anvur/MiUR. All'inizio di ogni anno accademico si svolgerà la "Settimana della Qualità", una settimana dedicata alla necessaria e adeguata informazione a tutti gli studenti, immatricolati e iscritti ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, dell'importanza strategica del questionario degli studenti e della sua assoluta rilevanza per il miglioramento continuo del CdS.

Il Consiglio congiunto dei Dipartimenti di Area Medica assicura, infine, per quanto di competenza, le necessarie informazioni alla Commissione Paritetica Docenti Studenti, al Presidio della Qualità, al Nucleo di Valutazione di Ateneo mediante relazioni o attraverso altri sistemi di comunicazione, anche informali.

## ART. 19 - TRASPARENZA

---

Tutte le informazioni utili agli studenti e al Personale Universitario sono presenti sul sito web [www.medicina.unifg.it](http://www.medicina.unifg.it). Il GAQ di ciascun Corso di Laurea delle Professioni sanitarie cura la massima diffusione del relativo indirizzo. Ogni informazione riguardante le caratteristiche del singolo Corso di Laurea, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo, compresi i rapporti e le valutazioni dei docenti, è pubblicata e aggiornata sul sito [www.medicina.unifg.it](http://www.medicina.unifg.it) sui canali social utilizzati dall'Ateneo.

Gli studenti potranno trovare sul sito [www.medicina.unifg.it](http://www.medicina.unifg.it) tutte le informazioni relative al singolo Corso di Laurea, aggiornate prima dell'inizio di ogni anno accademico. Devono, in particolare, essere disponibili per la consultazione:

- l'Ordinamento Didattico;
- la programmazione didattica, contenente il calendario di tutte le attività didattiche programmate, i programmi dei Corsi, le date fissate per gli appelli di esame di ciascun Corso, il luogo e l'orario in cui i singoli Docenti sono disponibili per ricevere gli Studenti;
- il Regolamento didattico;
- eventuali sussidi didattici on line per l'auto-apprendimento e l'auto-valutazione.

## ART. 20 – NORME FINALI E TRANSITORIE

---

Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di altre disposizioni generali in materia di organizzazione della didattica, si procederà alla revisione del presente Regolamento.

Esso si applica a tutti gli studenti immatricolati ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie dell'Università di Foggia a partire dall'a.a. 2017-2018 ed ha validità almeno per i tre anni successivi all'entrata in vigore e, comunque, sino all'emanazione del successivo regolamento; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.